

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss_ modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice, dott.ssa Simona Boiardi, nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 127-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 15/07/2025 dal sig. **CHILLURA GIUSEPPE** (c.f. CHLGPP74C17A896X), nato a Bivona (AG) il 17/03/74, residente in Correggio (RE), via Borgovecchio n. 37, con l'ausilio degli Avv.ti Mirca Magnoni e Silvia Genedani e dell'Avv. Erika Gualandri, nominata Organismo di Composizione della Crisi;

visti i documenti depositati successivamente in formato pdf;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

rilevato che ricorrono i requisiti di cui all' art. 2 comma 1 lett. e);

rilevato che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli art. 67 ,68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento avendo accumulato debiti nei confronti



dell'Istituto di credito che ha concesso il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale;

che, per vicissitudini collegate alla separazione della moglie, l'istante si è trovato nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte;

rilevato che l'esposizione complessiva del ricorrente è di € 176.123,38 oltre alle spese di procedura;

considerato che il ricorrente può contare sullo stipendio percepito in qualità di dipendente della Lamborghini S.p.a di € 2.500,00 oltre ai premi di produzione ed alla tredicesima mensilità (reddito netto medio mensile degli ultimi 3 anni € 2.900,00);

considerato che lo stipendio è gravato da cessione volontaria in favore di IBL SPA e da trattenuta in favore di BNL in forza di procedura di pignoramento presso terzi;

considerato che le spese mensili per il sostentamento personale sono state indicate in € 1.500,00 mensili;

considerato che a tale somma dovrà aggiungersi € 900,00 da corrispondere alla ex moglie a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie;

considerato che la proposta del sig. Chillura prevede, in caso di omologazione del piano, di destinare alla procedura una quota di € 500,00 mensili per i successivi 4 anni dalla sentenza di omologa;

ritenuto che, per l'attuazione del piano, il ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva presso terzi promossa da BNL SPA nonché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;

considerato che la proposta del ricorrente prevede il versamento della somma mensile di € 500,00 a partire dalla sentenza di omologa per 4 anni (per complessivi € 26.000,00);

ritenuto, quindi, che prima dell'eventuale omologa del piano le trattenute non compromettono la fattibilità dello stesso né occorre, allo stato, disporre la sospensione di azioni esecutive e cautelari;

P.Q.M



NON SOSPENDE LE AZIONI ESECUTIVE e CAUTELARI

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ad opera della Cancelleria;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2. CCII. Si applica l'art. 10, comma 3;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore- riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 25 settembre 2025

il giudice

Simona Boiardi

